

**Entro il 27 dicembre di ogni anno si deve procedere al versamento dell'acconto IVA per il mese/trimestre in corso.** Sono obbligati a versare l'acconto IVA i contribuenti che effettuano: liquidazioni e versamenti mensili, ex art. 1 del DPR 100/98; liquidazioni e versamenti trimestrali, ex art. 7 del DPR 542/99 e art. 74 c. 4 DPR 633/72.

Sono esonerati

coloro che si trovano in una delle seguenti situazioni: inizio dell'attività nel corso del 2019; versamento di un acconto inferiore a 103,29 euro; contribuenti mensili che hanno cessato l'attività entro il 1.12.2019; contribuenti trimestrali che hanno cessato l'attività entro il 1.10.2019; contribuenti mensili la cui liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2018 evidenzia un credito; contribuenti trimestrali "per natura" (art. 74 co. 4 DPR 633/72) la cui liquidazione IVA relativa al quarto trimestre 2018 evidenzia un credito; contribuenti trimestrali "per opzione" (art. 7 del D.P.R. 542/99) la cui dichiarazione IVA relativa al 2018 evidenzia un credito; contribuenti in regime agricolo di esonero ex art. 34, comma 6 del D.P.R. 633/72; contribuenti che esercitano attività di intrattenimento ex art. 74, c.6 del D.P.R. 633/72; società, associazioni sportive dilettantistiche e associazioni in genere che applicano il regime forfettario di cui alla L. 398 del 1991; contribuenti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile di cui all'art. 27, comma 1 e 2 del D.L. n. 98 del 2011 (contribuenti minimi); contribuenti che fruiscono del regime forfettario, ex art. 1, c. 54-89 della L. 190 del 2015.

I metodi per la determinazione dell'acconto IVA sono tre:

**storico, previsionale e analitico.**

**Metodo storico:**

in base a tale metodo l'acconto è pari all'88% dell'importo dovuto nello stesso periodo dell'anno precedente. Il riferimento è quindi l'ammontare dell'IVA a debito risultante: · dalla liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2018, per i contribuenti mensili; · dalla liquidazione IVA relativa al quarto trimestre 2018, per i contribuenti trimestrali "per natura" (art. 74 co. 4 DPR 633/42); · dalla dichiarazione annuale relativa al 2017, per i contribuenti trimestrali "per opzione" (art. 7 del D.P.R. 542/99).

**Metodo Previsionale:**

tale metodo si basa sulla stima delle fatture attive da emettere e di quelle passive da ricevere entro il 31/12/2019. Se si prevede che l'importo dell'IVA da liquidare sia inferiore a quello versato nello stesso periodo del 2018, l'acconto dell'88% può essere calcolato su tale minore importo. Il dato previsionale deve essere considerato al netto dell'eventuale credito che si riporta dal mese/trimestre precedente.

NB: per non incorrere in sanzioni è necessario che l'acconto così calcolato non risulti inferiore all'88% di quanto effettivamente dovuto per il periodo di riferimento (mese di dicembre, quarto trimestre o dichiarazione IVA relativa al 2018).

**Metodo analitico**

: con tale metodo l'acconto è pari al 100% del debito che emerge da un'apposita liquidazione IVA fatta alla data del 20 dicembre. Tale liquidazione deve tenere conto: delle operazioni effettuate dal 1/12 al 20/12 per i contribuenti mensili; delle operazioni effettuate dal 1/10 al 20/12 per i contribuenti trimestrali. In sostanza si tratta di effettuare una liquidazione IVA "straordinaria" nella quale il contribuente dovrà tener conto sia delle operazioni attive fatturate

sia delle operazioni attive effettuate sino alla data del 20/12 ma non ancora fatturate.

**E' importante ricordare che l'insufficiente o mancato pagamento dell'acconto IVA viene punito con l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30% della somma non versata, oltre agli interessi di mora.**

Tale irregolarità potrà essere comunque sanata mediante l'istituto del ravvedimento operoso, versando sanzioni ridotte e interessi moratori calcolati al tasso legale (attualmente lo 0,8% annuo).

### **Profili penali**

. L'articolo 10-ter del Dlgs 74/2000 prevede che "è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro 250.000 per ciascun periodo d'imposta". NB: si fa presente che ai sensi del successivo articolo 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo, tale reato non è punibile "se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso".